



---

## IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

**Avv. Matteo Sperduti**

**Procedimento n.7/2025**

Alla data del 16 maggio 2025 il Giudice Sportivo Nazionale ha adottato la seguente decisione nei confronti del sig. **Stefano Capuano** istruttore federale di 2 livello tesserato n. 000688/H con la società **I TIFATINI CENTRO IPPICO ASD** e nei confronti della medesima società sportiva

### **OMISSIS**

### **P Q M**

il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli artt. 1, 4 e 6 del Regolamento di Giustizia,

### **APPLICA**

Al sig. Stefano Capuano in qualità di istruttore federale di 2 livello tesserato n. 000688/H con I TIFATINI CENTRO IPPICO ASD, ai sensi dell'art. 6.1 lett. I) in relazione all'art. 1.3 lett. d) del Regolamento di Giustizia la sanzione del richiamo scritto.

Dichiara, inoltre, il non doversi procedere nei confronti della società I TIFATINI CENTRO IPPICO ASD.

### **MANDA**

alla Segreteria degli Organi di Giustizia Federale per la comunicazione agli interessati presso gli indirizzi PEC come indicati in atti e presso la società di appartenenza e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Roma, lì 16 maggio 2025.

*f.to* il Giudice Sportivo Nazionale  
*Avv. Matteo Sperduti*